



**Stefania Campo**  
*Deputata Movimento 5 Stelle*  
*Assemblea Regionale Siciliana*

XVII LEGISLATURA

INTERROGAZIONE N.191  
(risposta scritta)

DATA 21.05.18

**CHIARIMENTI SULLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA STAGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SVAGO CON ANNESSI MANUFATTI IN LEGNO NEL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA IN CONTRADA CASUZZE (RG).**

Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

è stata presentata al Dipartimento Territorio dell'Ambiente, Servizio 5 – Demanio Marittimo, Ufficio Periferico di Siracusa e Pozzallo, un'istanza, ex articolo 36 del Codice della Navigazione, per la concessione di un'area demaniale annotata al catasto del Comune di Santa Croce Camerina al foglio di mappa 41 particella 895, precisamente un pezzo di spiaggia di Contrada Finaiti, tra le località di Caucana e di Casuzze, sulla quale realizzare un'area di svago promiscua con annessi manufatti in legno e precisamente un chiosco da adibire a servizi di ristoro attrezzata per l'accesso degli animali di affezione, oltre ad una passerella sotto cui collocare i cavi elettrici, della condotta idrica e della condotta fognaria;

con nota prot. n. 61691 del 23 dicembre 2015 il Dipartimento Territorio dell'Ambiente, Servizio 5 – Demanio Marittimo, Ufficio Periferico di Siracusa e Pozzallo, ha trasmesso l'istanza di cui sopra al Comune di Santa Croce Camerina per il rilascio del parere di competenza, inerente gli aspetti di natura urbanistica ed edilizia del progetto;

il Comune di Santa Croce Camerina, con nota prot. 5881 del 18/04/2016 del Dirigente del Dipartimento 3 - Assetto del Territorio, ha comunicato di non poter esprimere il proprio parere sul progetto, rilevando tra l'altro che dalla prima stesura del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M.) del 2010 era trascorso un notevole lasso di tempo "che ha profondamente alterato lo stato dei luoghi, soprattutto per quanto riguarda il consistente fenomeno della erosione delle coste, lungo tutta la fascia costiera e che, a tal proposito, nelle località balneari tra Caucana e Casuzze sono in itinere interventi volti alla riqualificazione delle spiagge, attraverso opere di ripascimento", nonché ulteriormente precisando che per quello stesso P.U.D.M. non si era ancora neppure conclusa la procedura di VIA-VAS;

con nota prot. n. 74648 del 15/11/2016, l'ARTA Area 2 – Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente – Ufficio di Ragusa, ha tuttavia sollecitato il Comune a rivedere la propria posizione ed emettere il parere di competenza richiesto;

il Comune di Santa Croce Camerina, con nota prot. n. 474 dell'11/01/2017 ha quindi espresso "parere contrario" al progetto, così diffusamente motivato:

"Considerato:

- che con D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016 , sono state approvate, tra l'altro, le "Linee Guida per la redazione dei Piani di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime da parte dei Comuni costieri della Sicilia", che di fatto stabilisce che i Comuni costieri predispongano e/o rielaborino il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo, secondo quanto stabilito dalle nuove linee guida sopracitate;
- che questo Ente, come già indicato in precedenza, ha già manifestato la propria volontà di rielaborare il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo di questo comune incaricando quest'ufficio di attivare le procedure per l'affidamento dell'incarico relativo alla rielaborazione del P.U.D.M., stante che l'attuale Piano, che era in attesa di parere, non è conforme alla nuova normativa, anche in considerazione del fatto che il rilascio delle Concessioni Demaniali Marittime, avrà un iter diverso da quello attuale;
- che il nuovo Piano da rielaborare, dovrà tenere conto che il tratto di costa in argomento, ha subito una profonda trasformazione della morfologia e a tal proposito, sono in itinere lavori, volti a contrastare il consistente fenomeno della erosione della costa, di cui al progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e denominato "Realizzazione delle opere relative alla ricostruzione della spiaggia di Caucana e Casuzze, intervento funzionale n.1" ...";

la Giunta del Comune di Santa Croce Camerina, tuttavia, erroneamente qualificando il predetto "parere contrario" alla stregua di una comunicazione di "non volersi pronunciare in merito", con delibera n. 238 del 21/11/2017 ha approvato la proposta del Sindaco di "presa d'atto" della richiesta di concessione demaniale marittima stagionale, in quanto ritenuto conforme alle indicazioni P.U.D.M. del 2010, e ha ritenuto necessario sottoporre la deliberazione al Consiglio Comunale, il quale, con delibera n. 106 del 28/11/2017, ha approvato l'atto;

la Giunta Municipale - con delibera n. 271 del 20/12/2017 - ha successivamente approvato un atto di indirizzo volto all'adeguamento e alla consequenziale revisione del PUDM, mai approvato, in conformità alle "Linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime" di cui al Decreto Assessoriale numero 319/GAB del 5 agosto 2016;

Considerato che

l'art. 4 del D. A. n. 319/GAB del 5 agosto 2016 recante "Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia", dopo aver previsto al comma 1 che le allegate linee guida aggiornano e integrano quelle adottate con il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011 (abrogando, per il resto, tutte le disposizioni con esse confliggenti), ha disposto al successivo comma 2 che "...i comuni costieri della Sicilia predispongono il Piano di utilizzo del demanio marittimo, per le aree di cui al primo comma dell'articolo precedente, in base ai principi e con le modalità e le procedure definiti dal combinato disposto della l.r. 15/2005 e s.m.i. e della l.r. 3/2016...";

la l.r. 17/2016, a sua volta, all'articolo 20 dispone che "Fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 (ndr approvazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo) è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove

concessioni demaniali marittime coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione...”;

in base alle predette disposizioni, tutti i (vecchi) Piani di Utilizzo, redatti ai sensi della pregressa normativa, dovranno essere aggiornati dai Comuni secondo le disposizioni impartite col D. A. del 5 agosto 2016, quindi adottati dai rispettivi Consigli Comunali e poi approvati dalla Regione soltanto se conformi alla vigente normativa e alle nuove linee guida; e che sino all’approvazione dei nuovi Piani l’Assessorato potrà rilasciare concessioni soltanto con riferimento ad aree demaniali ricadenti in Comuni in cui è in corso l’adozione e l’approvazione dei Piani stessi;

nel caso in questione, il Comune di Santa Croce Camerina non ha in corso di adozione e approvazione un PUDM adeguato alle vigenti linee guida: allo stato, esiste soltanto l’autorizzazione alla nomina di un progettista, non ancora incaricato, che quel Piano dovrà poi redigerlo; il Comune, peraltro, non è dotato neppure di un valido preesistente Piano, perché quello a suo tempo adottato non è stato mai approvato dalla Regione Siciliana;

Rilevato che

si intende realizzare sulla spiaggia, ad una distanza largamente inferiore ai 150 metri dalla battigia e praticamente in prossimità di essa, un’area di svago con annessi manufatti in legno e precisamente un chiosco da adibire a servizi di ristoro e un’area attrezzata per l’accesso degli animali di affezione, del volume complessivo di 280,59 metri cubi, per una superficie richiesta complessivamente pari a 383,60 metri quadrati;

si tratta quindi di lavori finalizzati all’esercizio di attività ricreative, funzionali a soddisfare esigenze permanenti, “...idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con conseguente incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la loro eventuale precarietà strutturale, la rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie (es. gazebo o chiosco)...”; la “precarietà” dell’opera, che potrebbe esonerare dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula infatti “...un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità, la quale non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo, tali per cui lo stesso è riconducibile nell’ipotesi prevista alla lett. e.5) del comma 1 dell’art. 3 d.P.R. n. 380 del 2001” (Consiglio di Stato - Sezione VI, 3 giugno 2014 numero 2842);

emerge una doppia incompatibilità del progetto in esame: 1) in relazione all’articolo 15 lettera a) della L.R. 78/1976, che consente entro i 150 metri dalla battigia solo opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare, mentre l’intervento in questione sembra caratterizzarsi più che altro come un locale ricettivo, per attività di ristorazione, collocato in prossimità del mare; 2) in relazione alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Santa Croce Camerina, dal momento che gli elementi costruttivi, i quali hanno certamente carattere edilizio, contrastano in modo insanabile con la troncante disposizione (articolo 24) secondo cui “...le zone della fascia costiera entro i 150 metri lineari dalla linea di costa vengono tutelate con il vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76...”;

Considerato altresì che

a nulla valgono le due “presa d’atto” del progetto espresse rispettivamente dalla Giunta e del Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina, in primo luogo perché tali “prese d’atto” non sono comunque vincolanti ai fini del rilascio o meno della concessione demaniale da parte del Dipartimento Territorio dell’Ambiente, Servizio 5 – Demanio Marittimo, al quale spetta in via esclusiva e autonoma l’esercizio del relativo potere, e in secondo luogo perché quelle “prese d’atto” sono viziate per manifesta erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti procedurali, nonché per manifesta contraddittorietà rispetto ai precedenti atti del procedimento e difetto di motivazione;

le “prese d’atto” della Giunta e del Consiglio Comunale sono intrinsecamente viziate anche in punto di merito, contrastando il progetto in esame con le vigenti linee guida del 5 agosto 2016: infatti secondo quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 delle linee guida, se d’un canto nelle aree attrezzate per la balneazione e in quelle attrezzate per le pratiche sportive sono contestualmente ammessi anche punti di ristoro e spazi ombreggiati, dall’altro nulla di tutto ciò è invece previsto per le aree attrezzate per l’accesso degli animali di affezione, in relazione alle quali non è consentita alcuna promiscuità con punti di ristoro, per evidenti ragioni di natura igienico/sanitarie;

la promiscua struttura che si vorrebbe realizzare ricadrebbe sulla spiaggia di Contrada Finaiti, tra la località di Caucana e quella di Casuzze, cioè all’interno di un’area prevalentemente caratterizzata da sabbie dunali, soggetta al fenomeno naturale dell’erosione delle fasce costiere di origine antropica, di cui la scellerata distruzione dei sistemi dunali rappresenta sotto il profilo antropico la principale concausa, poiché - come viene rilevato nelle vigenti linee guida regionali, al punto 2 della parte relativa al contesto territoriale - la continuità dei sistemi dunali “...rappresenta la condizione per una difesa efficace contro l’ingressione marina e la salvaguardia della spiaggia; con la scomparsa delle dune viene a mancare il serbatoio di alimentazione naturale della spiaggia, capace di accumulare la sabbia nei periodi di naturale ripascimento e compensare le perdite di sedimenti nei periodi di erosione...”;

tali preoccupazioni trovano conferma anche nel Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, in cui l’area demaniale richiesta in concessione è sottoposta ai vincoli dettati dall’articolo 35 delle norme di attuazione per gli ambiti 15, 16 e 17, il quale espressamente vieta la realizzazione di tutte “...le opere a mare e i manufatti costieri che alterino la morfologia della costa e la fisionomia del processo erosione-trasporto-deposito di cui sono protagoniste le acque e le correnti marine...”, disposizione che, in ogni caso, a prescindere dalle “prese d’atto” del Comune, impone il rigetto dell’istanza anche sotto il profilo della sua “incompatibilità” paesaggistica;

Per sapere

se non ritengano opportuno non rilasciare la concessione demaniale marittima richiesta, ai sensi dell’articolo 36 C.N., per la realizzazione delle opere in oggetto;

se non intendano intervenire nei confronti del Comune di Santa Croce Camerina per chiedere di modificare il parere espresso con delibera di Consiglio comunale n. 106 del 28/11/2017,

confermando il parere negativo espresso in precedenza;

se non reputino opportuno la cancellazione di qualunque tipo di concessione da questo tratto di spiaggia dal PUDM in fase di adeguamento e revisione.

Gli interroganti chiedono risposta scritta e con urgenza

(21 maggio 2018)

Firmatari: **Campo Stefania**, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.